

**CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE  
INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO**

**ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA**

**Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010**

**Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012**

Per accettazione

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

per “ <b>SOCIETA</b> ”	La Compagnia di Assicurazione
per “ <b>CONTRAENTE</b> ”	Il soggetto che stipula l’Assicurazione
per “ <b>ASSICURATO</b> ”	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla assicurazione
per “ <b>BENEFICIARIO</b> ”	in caso di morte, salvo diversa indicazione, gli eredi legittimi o testamentari In caso di Invalidità permanente l’Assicurato stesso. (v. elenco allegato)
per “ <b>POLIZZA</b> ”	il documento che prova l’Assicurazione
per “ <b>PREMIO</b> ”	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per “ <b>RISCHIO</b> ”	la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità del danno
per “ <b>INDENNIZZO</b> ”	la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o ai beneficiari
per “ <b>BROKER</b> ”	la _____ incaricata dal Contraente alla gestione ed esecuzione del presente contratto e come tale riconosciuto dalla Società e dalle eventuali Coassicuratrici.

Per accettazione

## **Sez. 1      NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio**

L'omissione da parte del Contraente e dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

L'assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893, 1898 del C.C.

### **Art. 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e garanzie. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

### **Art. 3 – Decorrenza della assicurazione e pagamento del premio**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la 1<sup>a</sup> rata di premio è stata pagata. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha corrisposto il premio dovuto. Se il Contraente non paga il premio relativo alle rate successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza; la garanzia sarà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento. Resta inteso comunque che la Società non risponderà dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione della garanzia.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia che ha in carico la polizza tramite il Broker indicato dal Contraente: \_\_\_\_\_.

### **Art. 4- Durata della assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 alle ore 24 del 30 Giugno 2012 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo 30/06/2010 – 30/06/2011. Successivamente il premio sarà corrisposto in rate annuali.

### **Art. 5 – Proroga della assicurazione.**

Alla scadenza del 30 Giugno 2011 il contratto si intende cessato come stabilito al precedente art 4).

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto, il rinnovo del contratto di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. La Società dovrà dare comunicazione scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al comma precedente, la Società stessa si obbliga, su richiesta del Contraente, a prorogare la presente assicurazione fino all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, per un massimo di 120 giorni.

Per accettazione

#### **Art. 6 – Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria sulla scorta di elementi variabili (numero dei componenti il Consiglio Comunale)). Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente dovrà fornire, entro 60 giorni dalla scadenza del premio i dati per la regolazione del premio annuo anticipato, comunicando il numero dei veicoli costituenti il parco macchine del Comune. La eventuale differenza di premio dovrà essere corrisposta alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della appendice di regolazione

#### **Art. 7 – Modifiche della assicurazione**

Le eventuali modificazioni della assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni elemento che potrebbe essere causa di aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. (art. 1898 c.c.)

#### **Art. 9 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c.

#### **Art. 10 – Denuncia dell'infortunio e recesso**

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta alla Società entro 5 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente viene a conoscenza del fatto.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo le parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso comunicato dalla Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 11 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione sia ripartita in quote tra più Compagnie, la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della gestione del contratto stesso e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio in deroga all'art. 1911 del c.c. e corrisponde integralmente il risarcimento dovuto, salvo il diritto di rivalsa nei confronti delle altre Imprese coassicuratrici.

#### **Art. 12 – Clausola Broker.**

Premesso che il Comune di Bibbiena ha conferito mandato di brokeraggio alla \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, si prende atto che qualsiasi comunicazione tra Contraente e Società, pagamenti di premio e/o rimborsi, dovrà avvenire esclusivamente tramite il su indicato Broker.

La Società assicuratrice riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra indicato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

#### **Art. 13 – Oneri fiscali.**

Tutti gli oneri fiscali relativi alla assicurazione sono a carico del Contraente.

Per accettazione

#### **Art. 14 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero nel luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 15 – Clausola di rinvio.**

Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni Generali e particolari qui riportate, si intendono operanti le norme a stampa del Modello di Polizza.

#### **Art. 16 – Interpretazione del contratto.**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili, saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **Sez. 2        NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI**

#### **Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione**

La Società assicura il Sindaco e tutti i componenti il Consiglio Comunale, per gli infortuni subiti in occasione o in conseguenza dell’espletamento del loro mandato, incarico o funzione, o ad esso correlati, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il luogo di lavoro e l’abitazione e viceversa, ancorché compiuti con mezzi di locomozione propri o pubblici.

#### **Art. 2 – Esonero dalla denuncia di minorazioni preesistenti**

La Società rinuncia alla preventiva denuncia di minorazioni fisiche già esistenti o conseguenti a sinistri precedentemente già subiti e/o risarciti. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e che comportino aggravamento di minorazioni già esistenti, la liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto del preesistente grado di invalidità permanente.

#### **Art. 3 – Estensione territoriale**

La presente assicurazione è valida in tutto il mondo.

#### **Art. 4 – Esonero generalità assicurati.**

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della Impresa.

#### **Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Per accettazione

#### **Art. 6 – Tabella I.N.A.I.L.**

In caso di infortunio per il quale viene riconosciuta una Invalidità Permanente, la Società liquiderà, in deroga alle percentuali previste dalla tabella riportata sul Modello di Polizza, l'importo dovuto con riferimento alla tabella di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni, senza applicazione di alcuna franchigia.

#### **Art. 7 – Morte presunta**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a' termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista per il caso di morte.

La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

#### **Art. 8 Limite di età**

L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70anni.

#### **Art. 9 – Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

#### **Art. 10 – Ernie traumatiche e da sforzo – Ernie addominali**

A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che\_

- qualora sia operabile nessuna indennità spetterà all'assicurato;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solo una indennità pari al 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente totale.

#### **Art. 11 – Liquidazione delle indennità**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e alla Contraente. Avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione della Società.

Il diritto alla indennità di Invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato ed offerto.

Inoltre se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza tra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di Morte ove questa fosse superiore e non richiederà il rimborso nel caso contrario.

Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertati con i criteri di indennizzabilità come previsto all'art. 6 dell' "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni", verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.

Per accettazione

## **Art. 12 – Responsabilità del Contraente**

Poiché il presente contratto viene stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato, o in caso di morte i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, deve essere accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata verrà pagata agli stessi sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa da lui stesso sostenute.

## **SOMME ASSICURATE**

€ 75.000,00 per il caso di morte

€ 100.000,00 per il caso di invalidità permanente

€ 1.500,00 per rimborso spese di cura

Persone assicurate: n. 30

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. , il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 4 Sez. 1 – Durata della assicurazione

Art. 6 Sez. 1 – Regolazione del premio

Art. 10 Sez. 1 – Recesso in caso di sinistro

Art. 12 Sez. 1 – Clausola Broker

Art. 14 Sez. 1 – Foro competente.

L'Assicurato